

Convenzione

tra

MiMoto Smart Mobility S.r.l.
in seguito denominato "MiMoto"
Via San Vittore 47, 20123 Milano
P.IVA 09291800960

e

Universita degli Studi di Genova
In seguito denominata "Unige"
Via Balbi 5, 16126 Genova
P.IVA 00754150100

Premesso che

- 1) MiMoto è una start up innovativa il cui oggetto sociale prevalente consiste nella condivisione di scooter elettrici mediante piattaforme informatiche basate su componenti software e hardware, sul web e/o applicazioni mobili e sistemi altamente tecnologici automatizzati (il “**Servizio**”);
- 2) Unige è uno dei principali atenei italiani presenti in uno dei principali territori ove è presente il Servizio.
- 3) A seguito di colloqui intercorsi, le Parti hanno individuato determinati punti di interesse comuni e, pertanto, è loro intenzione porre in essere una convenzione avente ad oggetto quanto previsto nella stessa.

TUTTO CIO' PREMESSO

La collaborazione tra MiMoto e Unige si realizzerà con le seguenti modalità

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito il “Contratto”).

Art. 2 - Oggetto del Contratto

In conformità ai termini ed alle condizioni del presente accordo, Unige concede a MiMoto, che accetta, la possibilità di offrire agevolazioni sui prezzi del Servizio offerto e stabilito dalla stessa MiMoto ai dipendenti nonché al personale di Unige e, in particolare:

- Tariffa di attivazione del Servizio una tantum pari a 0,01€ con 10 minuti di noleggio inclusi;
- tariffa del servizio: uno sconto del 17%, rispetto al prezzo di listino, per l'utilizzo del servizio (mediante iscrizione dello studente, dipendente e/o personale Unige con un indirizzo di posta elettronica della stessa Unige e l'inserimento di un codice promo attribuito da MiMoto);

Resta inteso fra le Parti che, presupposto per l'applicazione della scontistica di cui sopra è l'iscrizione tramite posta elettronica con indirizzo di Unige nonché l'inserimento del codice promo attribuito da MiMoto.

Resta inteso fra le Parti che, indipendentemente dalla convenzione in oggetto, MiMoto è, e rimane, l'esclusiva responsabile del Servizio offerto ed oggetto della presente convenzione. Pertanto, la stessa MiMoto si fa carico di tutto quanto necessario ai fini di implementare e porre in essere il Servizio.

Art. 3 - Obblighi delle Parti

MiMoto, si impegna a garantire agli utenti di Unige le condizioni agevolate di cui all'articolo 2 del presente Contratto.

Unige si impegna a comunicare ai propri studenti/dipendenti/personale l'esistenza della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a collaborare congiuntamente al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi assunti in base alla presente convenzione.

Art. 4 - Durata

Il presente Contratto decorre dalla data di stipula sino al 31.12.2020. In considerazione del generale divieto di tacito rinnovo dei contratti operante a carico delle pubbliche amministrazioni, il presente contratto potrà essere rinnovato solo per espressa volontà delle parti, manifestata per iscritto.

Art. 5 - Marchi e/o Loghi

Resta inteso tra le Parti che le stesse condivideranno quando citare i rispettivi loghi e/o marchi a scopi pubblicitari, promozionali e/o nelle rispettive comunicazioni commerciali, con modalità e per finalità diverse da quelle previste dal presente accordo.

Art. 6 – Tutela della privacy

Unige e Mimoto si impegnano inoltre a trattare i “dati personali” forniti o comunque raccolti nel corso della vigenza del contratto esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Con la stipula contrattuale, l’Università degli studi di Genova e l’Affidatario si danno reciprocamente atto:

- di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”)
- che i “dati personali” forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Unige e Mimoto

- sono Titolari del trattamento ai fini del presente articolo, e con la stipula contrattuale s’impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura
- si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.

I dati di contatto dell’Università degli studi di Genova ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- Titolare del trattamento dei dati è Università degli studi di Genova, con sede in Via Balbi, n. 5, 16126 Genova, nella persona del Rettore
- I dati di contatto del Titolare sono
 - PEC: protocollo@pec.unige.it
 - per informazioni e chiarimenti: privacy@unige.it .
- il responsabile della protezione dei dati di Unige è contattabile a:privacy@unige.it.

Art. 7 - Foro esclusivamente competente

Foro esclusivamente competente per qualsiasi vertenza dovesse sorgere tra le Parti per l’interpretazione, esecuzione o comunque, connessa con gli ordini regolati da queste condizioni sarà quello di Milano.

Art. 8 - Disposizioni Finali

Ogni modifica ed integrazione al presente accordo (come, ad esempio, il miglioramento delle tariffe o ulteriori promozioni per Unige), dovrà essere oggetto di comunicazione dalle Parti e rispettivamente accettato.

Qualora una o più clausole del presente accordo fossero o diventassero nulle, questo non pregiudicherà la validità dell'accordo stesso (previa valutazione delle parti coinvolte).

Le Parti si impegnano a far quanto più possibile con spirito di partnership per sostituire la clausola non valida con altra più adeguata.

È facoltà di ciascuna delle Parti di risolvere il rapporto in caso di grave inadempimento delle obbligazioni assunte dall'altra parte. In tal caso la Parte interessata dovrà inviare una raccomandata con R.R., chiedendo la corretta esecuzione delle prestazioni entro un congruo termine, non superiore a 15 gg. In difetto il contratto si intenderà risolto di diritto.

Milano, novembre 2019

MiMoto Smart Mobility S.r.l.
Alessandro Vincenti
Amministratore Delegato

Università degli Studi di Genova
Dott. Mario Picasso
Dirigente Area Logistica e Promozion